



Registro dei Provvedimenti

N.16 del 6 luglio 2021

## **AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

### **II COLLEGIO**

Nella riunione del 6 luglio 2021 alla quale hanno preso parte, l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vicepresidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e la Dirigente Avv. Maria Sciarrino;

Visto il reclamo presentato all'Autorità Garante, in data 2 aprile 2021, dall'Avv. XXX, quale procuratore del Sig. XXX, nei confronti del sito d'informazione "XXX" e della XXX con il quale, ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 171/2018, chiede la rimozione degli URL citati nell'istanza e che si riferiscono ad articoli pubblicati: nel 2015 sul sito d'informazione "XXX" e nel 2018 sul sito XXX, relativi ad una vicenda giudiziaria che l'ha visto coinvolto il Sig. XXX nella Repubblica di San Marino;

Il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante, la cancellazione dei seguenti URL per violazione degli articoli 4 e 5 della Legge 171/2018:

- OMISSIS

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Vista la documentazione in atti;

### **CONSIDERATO**

- Che, in data 31 marzo 2020, è stata emanata sentenza d'Appello dal Tribunale della Repubblica di San Marino, dalla quale emerge che il Sig. XXX è stato assolto perché il fatto oggetto dei reati a lui contestati non sussiste.
- Che il ricorrente ha in particolare lamentato che:
  - *"nel Link del quotidiano on line XXX va stigmatizzata la violazione dei principi di correttezza e trasparenza dell'informazione in quanto il Sig. XXX è stato assolto da ogni reato con sentenza del Giudice di Appello Penale del XXX"*;

#### **REPUBBLICA DI SAN MARINO**



- *“parimenti nel Link relativo al quotidiano on line XXX l’articolo in discorso è costruito ad arte in modo tale da fornire una informazione alterata e non veritiera in relazione alla evidenziata assoluzione dell’avvocato XXX”.*

- Che l’Avv. XXX, aveva provveduto, mediante e-mail, ad inviare al sito d’informazione online “XXX”, in data 25 novembre 2020, richiesta di rimozione del link descritto in premessa a seguito della sentenza che lo aveva assolto con la formula “il fatto non sussiste” e il sito d’informazione online “XXX” aveva poi risposto all’Avv. XXX, via e-mail, in data 26 novembre 2020, quanto segue:
  - *che il sito d’informazione XXX “aveva già dato la notizia della conclusione del procedimento e di inviare un testo da pubblicare per l’aggiornamento e che il fatto rientra in una casistica ancora di attualità per la comunità sammarinese, ampiamente dibattuta a livello politico e sociale” come da documentazione posta agli atti;*
  - *che contro la sopra citata decisione, invitava l’Avv. XXX a rivolgersi all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali;*
- Che dagli ulteriori atti d’ufficio, in particolare, a seguito della nota del 16 giugno 2021, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento del sito d’informazione “XXX” a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, è emerso che il suddetto sito d’informazione online “XXX” non ha provveduto alla rimozione del link indicato in premessa ma, con risposta pervenuta presso l’Ufficio dell’Autorità Garante, in data 22 giugno 2021, si è limitato a dichiarare che: *“si sottolinea come l’interessato non abbia risposto all’invito di produrre un testo per aggiornare nel modo più corretto e puntuale lo svolgersi del caso in cui è rimasto coinvolto. Testo da inserire- senza commento da parte nostra – nelle stesse pagine delle due notizie in cui figura il suo nome.”;*
- Che dagli ulteriori atti d’ufficio, in particolare, a seguito della nota del 16 giugno 2021, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento del sito d’informazione “XXX” a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, è emerso che il suddetto sito d’informazione online “XXX” non ha provveduto alla rimozione del link indicato in premessa ma, con nota pervenuta presso l’Ufficio dell’Autorità Garante, in data 25 giugno 2021, ha dichiarato che: *“XXX in qualità di titolare del trattamento dei dati personali del Sig. XXX, ha effettuato*



*una valutazione ponderale , tra il diritto di cronaca e all'interesse pubblico alla notizia e il diritto alla cancellazione dei dati personali di cui all'art. 17 della legge 21 dicembre 2018 n. 171. La suddetta ponderazione è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:*

- *gravità dei fatti commessi dall'istante*
- *termine temporale della notizia rispetto alla richiesta di cancellazione*
- *aggiornamento della notizia*
- *ruolo che l'istante ricopre nella società*

*Tenuto conto dei suddetti parametri, XXX considera lecita la pubblicazione/diffusione dei dati personali del XXX in quanto:*

- *sono trascorsi solo tre anni dalla pubblicazione della notizia*
- *è stato garantito costantemente l'aggiornamento della intera vicenda*

*Pertanto, XXX ritiene che debba prevalere, in questo caso, l'interesse di cronaca rispetto al diritto alla cancellazione dei dati personali.*

### **OSSERVA**

Dalla documentazione depositata agli atti dal Sig. XXX si evince che la vicenda giudiziaria, in cui è stato coinvolto, risale al 2012.

Il Sig. XXX è stato assolto con sentenza del Giudice Penale d'Appello in data XXX dai reati a lui contestati in continuazione perché il fatto non sussiste. Tale circostanza, unitamente al lasso di tempo decorso dal verificarsi dei fatti, implica nel caso in esame che l'ulteriore trattamento dei dati dell'interessato, posto in essere mediante la perdurante reperibilità in rete degli URL contestati, determina un impatto sproporzionato sui diritti del medesimo e che non risulta bilanciato da un attuale interesse pubblico.

Da quanto sopra discende che, ad eccezione dei casi in cui l'interesse pubblico è destinato a non affievolirsi, il diritto all'oblio è sempre invocabile, a partire dal momento in cui cessa l'interesse pubblico intorno ad un fatto perché ormai acquisito.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge 171/2018, per ottenere il riconoscimento del diritto all'oblio l'interessato ha il diritto di rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali che "ha l'obbligo di cancellare



senza ingiustificato ritardo i dati personali”, qualora sussista uno dei motivi indicati nella norma citata.

In particolare, l’art. 17, comma 1, lettera a) della Legge 171/2018 indica tra i motivi che giustificano la cancellazione quello per cui *“i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati”*.

Il Collegio ha ampiamente motivato in ordine alla circostanza che i dati personali pubblicati non fossero più attuali e, pertanto, non pertinenti all’attualità.

L’art. 17 della Legge 171/2018 definisce la prevalenza del diritto alla protezione dei dati personali dell’interessato in tutte le situazioni in cui i dati possano essere (oltre che illeciti), non pertinenti ovvero non accurati.

Il comma 3 del citato articolo 17 stabilisce che “I commi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione”.

Occorre in proposito richiamare il Titolo I della Parte II della Legge 171/2018, rubricato “Giornalismo, libertà di informazione e di espressione”; l’art. 88, comma 3, sancisce che “In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 87 [*“Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero”*] restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1 e all’articolo 5, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”.

In conclusione, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che del fondamentale elemento costituito dal **trascorre del tempo**, anche dall’**esito della sentenza** e del **venir meno dell’interesse pubblico**.

È indubbio che dalla pubblicazione degli articoli contenuti nei citati URL le notizie hanno ormai esaurito i propri effetti in termini di esercizio del diritto di cronaca e del corrispondente interesse pubblico.

## **PER QUESTI MOTIVI L’AUTORITA’ GARANTE**



**Accoglie** il ricorso del Sig. XXX e ordina al giornale online "XXX", nella persona del suo Direttore pro-tempore, e al sito "XXX", nella persona del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 59, comma 2, della Legge 171/2019, di **rimuovere** con effetto immediato, dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL indicati nella premessa del presente provvedimento e di provvedere ad avanzare richiesta a Google di deindicizzazione dei citati contenuti dal motore di ricerca.

Il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 59 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 72, comma 2, lettera d) della Legge 171/2018.

Ai sensi dell'art. 69 della Legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale come previsto dall'art. 70 della Legge 171/2018.

San Marino, 6 luglio 2021

**Il Dirigente dell'Ufficio**

**Il Collegio**

**(Avv. Maria Sciarrino)**

Il presente Provvedimento è inviato a: Avv. XXX, in rappresentanza del Sig. XXX, al sito d'informazione online "XXX" in persona del Direttore pro-tempore e al sito "XXX" in persona del Direttore Generale.